

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 del 10/12/2010

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 22/11/2010

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 22/11/2010

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

f.to Dott. Stefano LANZA L'anno2010 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore19:05 presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria, seduta pubblica di 1 convocazione, il Consiglio Comunale sotto la **Presidenza del Giovanni SMIRAGLIA** e con l'assistenza del **Segretario Generale Dott.ssa CALIA Marcella.**

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati **presenti N. 18** consiglieri ed **assenti N. 3** In conseguenza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

i & &	
Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani n°84 approvato in data 30 novembre 2009;

Appurata la necessità di rettificare il suddetto regolamento aggiungendo quanto sotto specificato:

- 1. art.6 comma 2scale)e privi di utenza elettrica.....
- 2. art.8 comma 2 lett.o) ISTITUTI DI BELLEZZA ISTITUTI PER LA CURA DELLA PERSONA............
- 3. art.13 comma 1 qualora il coniuge, non effettivamente legalmente separato, e figlio/i vivano in un altro appartamento, sia in questo Comune che fuori da esso, tale riduzione non si applica;...........

Visti:

- il D. Lgs. N. 507/93
- il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 267/2000 dal Responsabile di Settore competente;

Con voti favorevoli n°13 - astenuti n° 0 e contrari n. 5 (Borraccino, Camardare, Guzzone e Conte) resi per alzata di mano da n° 18 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente:

Delibera

Di approvare il *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI*, a decorrere dal 01.01.2011, di cui all'allegato al presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto apportando le seguenti rettifiche :

- 1. art.6 comma 2scale)e privi di utenza elettrica
- 2. art.8 comma 2 lett.o) ISTITUTI DI BELLEZZA ISTITUTI PER LA CURA DELLA PERSONA...........
- 3. art.13 comma 1 qualora il coniuge, non effettivamente legalmente separato, e figlio/i vivano in un altro appartamento, sia in questo Comune che fuori da esso, tale riduzione non si applica;...........

Di dare atto che il regolamento è composto da n. 25 articoli;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Entrate Comunali affinchè provveda ad inviare, ad esecutività avvenuta, copia del presente provvedimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, unitamente all'estratto della presente deliberazione ai fini della pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

Di dichiarare il presente atto con n°13 voti favorevoli e n° 5 contrari (Borraccino, Camarda, Conte, Guzzone e Fiore), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI PULSANO (Provincia di Taranto)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D. Lgs 507/1993)

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Caratteri della Tassa
Art. 3	Presupposto della tassa
Art. 4	Zone non servite
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Locali e aree tassabili
Art. 7	Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti
Art. 8	Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Art. 9	Modalità di misurazione dei locali e delle aree
Art. 10	Gettito e costo del servizio
Capo Secondo	TARIFFE
Art. 11	Deliberazione
Art. 12	Criteri di commisurazione della tassa
Art. 13	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 14	Cumulo delle riduzioni/agevolazioni
Art. 15	Tassa giornaliera di smaltimento
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA
Art. 16	Denunce
Art. 17	Cessazione dell'occupazione
Art. 18	Controlli ed accertamenti
Art. 19	Compiti degli Uffici interni
Art. 20	Riscossione
Art. 21	Rimborsi
Art. 22	Sanzioni ed interessi
Art. 23	Rateizzazioni
Art. 24	Funzionario Responsabile
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25	Disposizioni finali

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Pulsano in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2 CARATTERI DELLA TASSA

- 1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
- 2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4 ZONE NON SERVITE

- 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
- 3. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente

provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

- La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
- 2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
- 3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
- 2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale e privi di utenza elettrica (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni,) etc.
- 3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
- 4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, (con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale), predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

- 1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
- 2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i sequenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi e terrazze;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili ed in condizioni di esecuzione di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni edilizie, limitatamente al periodo di validità del provvedimento stesso e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali e/o superfici dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali e/o superfici riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, vivai e serre a terra;
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione:
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso:

- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti:
- 3. Le circostanze di cui al comma 2 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

	ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
a.	AUTOCARROZZERIE, VERNICIATURE	50%
b.	AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, di ELETTRAUTO E GOMMISTI	30%
c.	AMBULATORI MEDICI E DENTISTI	25%
d.	LABORATORI DI ANALISI E RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI	25%
e.	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	20%
f.	FABBRI E LAVORAZIONI LEGHE LEGGERE	50%
g.	FALEGNAMERIE, IDRAULICI ED ELLETRICISTI	25%
h.	CANTINE VITIVINICOLE, OLEIFICI E CASEIFICI	25%
i.	INDUSTRIE AGROALIMENTARI	25%
I.	INDUSTRIE TESSILI e DELL'ABBIGLIAMENTO	25%
m.	MATERIE PLASTICHE E VETRORESINE	25%
n.	LAVANDERIE	25%
ο.	PARRUCCHIERI –ISTITUTI DI BELLEZZA – ISTITUTI PER LA CURA DELLA PERSONA	25%
p.	TIPOGRAFIE, STAMPERIA, EDITORIA, INCISIONI E VETRERIE	25%
q.	LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE	25%
r.	CUCINE INDUSTRIALI	30%
s.	CUCINE PER RISTORANTI	25%
t.	ALLESTIMENTI PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE	25%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione, (contratto con la società e registro di carico) aggiornata all'anno di tassazione, atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

- La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria del progetto ufficiale, o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisori interni.
- 2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
- 3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.
- 4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
- 6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

- 1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
- 2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
- Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

CAPO SECONDO TARIFFE

ART. 11

DELIBERAZIONE

- 1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
- 2. Di adeguare, annualmente, le tariffe relative a tutte le categorie di utenze riportate nel successivo art. 12, alla variazione dell'indice ISTAT codice 040401 relativo al settore raccolta rifiuti e servizi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento del canone dovuto alla ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di assicurare un costante equilibrio della gestione.
- 3. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
- 4. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come di seguito individuate:

Delibera di CC N. 77 del 10/12/2010 pag 11 di 18

TARIFFE T.A.R.S.U. del COMUNE di PULSANO CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI

Art. 68 D. Lgs. 507/1993

	DESCRIZIONE
1)	Locali destinati ad uso di abitazioni private e loro dipendenze. Garage, depositi e magazzini asserviti alle abitazioni.
2)	Locali per uffici pubblici, studi professionali, patronati, C.A.F., istituti commerciali di credito, assicurazioni e simili.
3)	Locali per esercizi commerciali, negozi, caffè, ristoranti, alberghi, camere ammobiliate, magazzini, pasticcerie, trattorie, pizzerie, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, frutta e verdura, distributori di carburanti e posteggi di autovetture.
4)	Aree adibite a campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari.
-,	
5)	Locali destinati a teatri e cinema compresi quelli all'aperto, a circoli di ritrovo, a sale da ballo, discoteche chiuse e all'aperto, a sale da gioco o ad altri divertimenti, circoli ed associazioni sportive.
6)	Locali destinati a stabilimenti industriali, a laboratori artigianali. Autorimesse ed autostazioni.
7)	Locali destinati a collegi, convitti, case di cura, ambulatori, ospedali ed altri istituti di ricovero cura.
8)	Locali per le scuole pubbliche e scuole private compresi gli asili ed i nidi di infanzia, per le organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici.
9)	Locali utilizzati esclusivamente per esposizione di mobili, di macchinari, di elettrodomestici, autosaloni ed altri beni, ed in genere per complessi produttivi di beni o di servizi che hanno bisogno di grandi spazi coperti o scoperti.

- 3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
- 4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

- 1. Ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazione con unico occupante: del 25%;
 qualora il coniuge, non effettivamente legalmente separato, e figlio/i vivano in un altro appartamento, sia in questo Comune che fuori da esso, tale riduzione non si applica;
 - b) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: del 25%;
 - c) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali regolarmente iscritti in catasto ai fini della specifica normativa vigente: del **30%**.
 - d) Per le abitazioni occupate da persone affette da malattie gravi comprovate da idonea documentazione medico/legale ed accertate dai Servizi Sociali dell'Ente e che presentino Attestato ISEE possono godere della riduzione a seconda all'appartenenza delle seguenti fasce:

- e) Per i locali adibiti a residenza di nuclei familiari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico, aventi un reddito imponibile complessivo IRPEF derivante da pensioni, da assegni sociali, invalidità civile e reversibilità fino ad € 11.352,56 riferito al nucleo: 40%
- 2. Le predette riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria.

Le stesse riduzioni derivanti da denuncia di variazione decorrono dall'anno successivo alla data i presentazione.

Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1, in difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

CUMULO DELLE RIDUZIONI ed AGEVOLAZIONI

1. Le predette riduzioni / agevolazioni sono tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50%.

ART. 15 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
- 2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
- 3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
- 5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 16

DENUNCE

- 1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
- 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
- 3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 17 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

- In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
- 2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di

- cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- 3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 18 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

- 1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
- 2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
- 3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 19 COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

- 1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di concessioni edilizie con relative planimetrie quotate degli immobili, autorizzazioni occupazione suolo pubblico, di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad inviare comunicazione all'Ufficio Entrate Comunali ai fini del calcolo e dell'evasione delle Entrate afferenti.
- 2. Resta comunque fermo, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 20 RISCOSSIONE

- 1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale.
- 2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
- 3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
- 4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
- 5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della

- Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
- 6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 21 RIMBORSI

- 1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
- 3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
- Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 22 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

ART. 23 RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

 La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno **2011**.
- Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti;

3.	Il presente Regolamento previgente Regolamento.	una	volta	divenuto	esecutivo,	abroga	е	sostituisce	il

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE f.to Giovanni SMIRAGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa CALIA Marcella

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 30/12/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. 1805 Pubblicazioni).

Pulsano, lì 30/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Dott.ssa CALIA Marcella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

- □ la presente delibera è stata pubblicata il 30/12/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi
- □ è divenuta esecutiva il 10/12/2010
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - □ per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, lì 30/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa CALIA Marcella